

MASSIMA

Una scissione parziale non proporzionale che determini la ripartizione del patrimonio immobiliare della società scissa fra due costituende società beneficiarie, mentre la società scissa continua a svolgere l'attività d'impresa già in atto senza gestione di compendi immobiliari, e che non sia preordinata alla sottrazione degli immobili ad una gestione imprenditoriale in forma societaria, né al trasferimento a terzi delle partecipazioni sociali nelle due beneficiarie, né alla liquidazione di queste o al compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo, appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, giacché consente, in primo luogo, di separare l'attività immobiliare dalle altre attività d'impresa della società scissa e, in secondo luogo, di suddividere il patrimonio immobiliare della scissa fra le due società beneficiarie, in modo da consentire ai differenti soci di ciascuna di queste di gestire i diversi immobili secondo differenti criteri e strategie imprenditoriali.